



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 72	di data 25/06/21

Oggetto: AFFIDAMENTO A BLUBE SRL DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ODA DA ESEGUIRE SUL MEPAT, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 LETT. G), COMMA 3 E COMMA 5 DELLA L.P. N. 23/1990 E SS.MM. E II. E DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 393.870,00 IVA COMPRESA. CIG 8805184BB1.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT n. 45 del 30 ottobre 2018, modificato con provvedimento n. 55 di data 11 dicembre 2018, è stata autorizzata l'indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per la conclusione di una nuova Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol. Il relativo bando è stato pubblicato in data 15 gennaio 2019 ed in data 13 maggio 2019 è stata individuata la Società CIRFOOD sc quale Impresa aggiudicataria del servizio, ferme le verifiche sul possesso dei previsti requisiti ed in attesa della presentazione e realizzazione della rete di ristorazione proposta in gara;

visto che Edenred Italia s.r.l. e Day Ristoservice s.p.a. si sono collocate rispettivamente al secondo e al terzo posto della graduatoria;

visto altresì che CIRFOOD sc è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e tale decadenza è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 164 del 17 dicembre 2019 e dal Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 5420 del 9 settembre 2020; Edenred, seconda classificata individuata quale aggiudicataria della gara, è stata successivamente esclusa, con provvedimento inoppugnato, non avendo rinnovato la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e, quindi, la gara è stata aggiudicata alla terza classificata Day Ristoservice; con determinazione dirigenziale n. 1 del 13 febbraio 2020 la stazione appaltante ha, poi, dichiarato Day Ristoservice decaduta dall'aggiudicazione essendo emerso che non era stata rispettata la disposizione della lex specialis inerente la scelta dell'Amministrazione provinciale di approvvigionarsi, a vantaggio dei propri dipendenti, non del mero servizio di "buono pasto", ma del servizio sostitutivo della mensa aziendale, anche con riguardo all'esclusione dei codici Ateco di mera fornitura di prodotti alimentari;

considerato che la decadenza di Day Ristoservice è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 104 del 30 giugno 2020 e che attualmente risulta pendente l'appello presso il Consiglio di Stato;

pagina 1/12

ricordato che, durante l'evolversi dell'intricata situazione sopra descritta il Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT ha dapprima invitato, a marzo 2019, tutti gli enti interessati ad emettere un nuovo ordinativo di buoni pasto nell'ambito della Convenzione del 30 aprile 2015, ancora capiente e non scaduta, per una durata di 5 mesi, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, per poi comunicare la possibilità, a Convenzione scaduta, di adottare più proroghe tecniche dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) della Convenzione del 30 aprile 2015;

ricordato, in particolare, che, con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT n. 14 di data 12 marzo 2020 è stato concesso un periodo di proroga dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) della Convenzione provinciale 30 aprile 2015 in essere e in scadenza a fine marzo 2020, sino al 30 settembre 2020 per consentire alla Giunta provinciale di eseguire un approfondimento in materia, al fine di assumere le proprie decisioni in merito;

ricordato altresì che con determina dirigenziale del Servizio Personale di data 18 marzo 2020 n. 7/37 è stata autorizzata la proroga tecnica dell'Ordine di Acquisto n. 5000144663 del 18.04.2019 (già precedentemente prorogato a settembre 2019) sino al 30.09.2020, con clausola di anticipata risoluzione in caso di attivazione nel frattempo di nuove modalità di assicurazione del servizio in parola;

preso atto che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato l'Ordinanza n. 185699/1 del 27 marzo 2020 dando atto che i contratti in scadenza o scaduti dopo l'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 possono essere prorogati o rinnovati alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

preso atto altresì che con nota di data 25.05.2020 n. prot. 110483 il Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT ha comunicato gli indirizzi adottati con determinazione del Dirigente n. 24 di data 22 maggio 2020 per la proroga tecnica al 31 dicembre 2020 dei contratti attuativi (Ordinativi di fornitura) della convenzione provinciale in parola, scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 27 marzo 2020, con risoluzione anticipata nel caso di attivazione di una nuova modalità di esecuzione del servizio;

dato atto che l'ordinativo di fornitura n. 5000144613 di data 18.04.2019, assunto attraverso il negozio elettronico della Convenzione APAC n. 43530 di data 30 aprile 2015 per il servizio sostitutivo di mensa (già precedentemente prorogato), è stato quindi prorogato per l'ulteriore periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, con determina dirigenziale del Servizio Personale n. 7/96 di data 24.09.2020, con la clausola di anticipata risoluzione in caso di attivazione, nel frattempo, di nuove modalità di assicurazione del servizio in parola da parte della PAT;

considerato che l'art. 19 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e altre disposizioni), tenuto conto della normativa statale sui contratti pubblici (artt. 5 e 192 d.lgs. n. 50/2016), ha introdotto l'articolo 75 quinquies alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Detto articolo, rubricato Servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale, disponeva quanto segue:

“1. La Provincia, in alternativa all'appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi.

2. Ai fini del comma 1 il servizio può essere affidato a una società strumentale di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006. A tal fine è integrato l'oggetto sociale della società.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto anche di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva provinciale, sono individuati:

a) le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) le caratteristiche degli strumenti di legittimazione alla fruizione del servizio alternativo di mensa aziendale, anche attraverso modalità tecnologiche innovative;

c) i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili, attribuendo un particolare rilievo agli aspetti qualitativi connessi al servizio;

d) la misura dell'eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio per il pareggio dei costi di gestione dello stesso, anche differenziata per livelli qualitativi del servizio”;

considerato altresì che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1417 del 18 settembre 2020, rilevato che l'ultima gara di appalto relativa al servizio sostitutivo di mensa non è giunta ad aggiudicazione, ha ritenuto di avvalersi della possibilità di internalizzare il servizio in oggetto, al fine di una gestione maggiormente efficace ed efficiente, anche per effetto di un rapporto più diretto con gli esercenti (attraverso una società di sistema), ed economicamente autosufficiente per effetto dei meccanismi contabili e fiscali che determinano l'imponibile per esercenti e committenti. Ha inoltre valutato che tale soluzione consente di garantire un miglior servizio nei confronti del personale, grazie all'effettiva disponibilità del pieno valore facciale del buono pasto e alla prevista valorizzazione della filiera corta, con conseguente elevazione del livello qualitativo dei pasti offerti ed anche per gli esercenti la gestione internalizzata consente una maggiore sostenibilità dei costi in considerazione della possibilità di operare in assenza di commissioni; inoltre, l'affidamento diretto fa venir meno la necessità di esperire gli adempimenti connessi ad una procedura di gara con la rispettiva tempistica e consente più attente modalità di verifica e di supervisione del servizio di mensa erogato;

visto che, effettuate le opportune valutazioni in ordine alle strutture organizzative degli enti strumentali provinciali, la Giunta Provinciale ha disposto la gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa, tramite affidamento diretto alla società strumentale della Provincia autonoma di Trento Trentino Sviluppo S.p.A., fissando nel 1° gennaio 2021 la decorrenza di tale gestione diretta;

preso atto che, per garantire la miglior resa del servizio erogato dalla società sotto il profilo dell'interfacciamento con il sistema informativo provinciale e l'ottimizzazione delle procedure, la società Trentino Sviluppo S.p.A. si avvale, quale fornitore per la soluzione tecnologica necessaria per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa, della società Trentino Digitale S.p.A., soluzione individuata in particolare nell'utilizzo di un'applicazione per smartphone;

ricordato che con nota di data 4 agosto 2020 n. prot. 169134 la PAT (Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali) ha scritto a tutti gli enti interessati aderenti alla Convenzione APAC n. 43530 di data 30 aprile 2015 per il servizio sostitutivo di mensa, e, in particolare, per i comuni, al Consorzio dei comuni trentini, comunicando l'indirizzo espresso dalla Giunta provinciale per l'affidamento della gestione diretta del servizio di mensa ad una società strumentale della medesima Provincia. Con detta nota è stata, quindi, richiesta la dichiarazione di interesse ad aderire al predetto sistema di gestione del servizio sostitutivo di mensa, specificando che l'affidamento diretto avrebbe fatto venir meno la necessità di esperire gli adempimenti connessi ad una procedura di gara con la rispettiva tempistica. Infine, ha precisato che la nuova modalità di gestione sarebbe potuta partire dal 1° gennaio 2021;

ricordato altresì che il Servizio Personale, attraverso il Consorzio dei comuni trentini, ha comunicato un fabbisogno annuale di 160.000 pasti/anno;

ricordato infine che con nota di data 4 dicembre 2020 n. prot. 281006 la PAT – Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali ha comunicato che a causa di problemi di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto) non poteva essere garantito l'avvio del servizio sostitutivo di mensa con gestione diretta da parte di Trentino Sviluppo spa a partire dal 1 gennaio 2021 per tutti gli enti del sistema pubblico provinciale. Ha precisato che avrebbe potuto iniziare nella nuova gestione solo la Provincia a partire dal 1° gennaio 2021 ed a seguire gli altri enti, salvo diversi esiti del contenzioso. Ha, quindi, invitato a valutare come possibile opzione, quella di procedere, al fine di evitare l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa, con un affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 21 della L.P. n. 23/1990 con il limite di cui all'art. 3, comma 01, della L.P. n. 2/2020 (€ 75.000,00 iva esclusa), vista la natura transitoria dello stesso. Ha quindi indicato di eseguire la procedura nell'ambito del Mepat ove era attivo il pertinente Bando – Servizi di ristorazione, con gli operatori economici abilitati, prendendo a riferimento le condizioni in essere di cui alla Convenzione del 2015;

verificato che risultava attivo sul ME-PAT il BANDO PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica “Servizi di ristorazione” con metaprodotto “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3”;

verificato altresì che il fornitore del servizio sostitutivo di mensa dell'epoca, CIRFOOD sc, offriva all'acquisto diretto a catalogo il servizio con le caratteristiche in essere di cui alla Convenzione n. 43530 del 2015, nell'ambito del succitato Bando di Abilitazione;

visto che con determina dirigenziale del Servizio Personale n. 7/151 di data 21.12.2020 si è ritenuto di doversi rivolgere al fornitore del contratto in corso, CIRFOOD sc, impegnando la relativa spesa, per tutte le ragioni ivi riportate;

ricordato che si è, quindi, proceduto ad affidare, mediante ODA eseguito sul MEPAT n. 5000282975 di data 22.12.2020, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, per tutte le ragioni suindicate, alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, in sigla “CIRFOOD SC”, alle condizioni in corso, per il periodo indicativo dal 1° gennaio 2021 al 10 febbraio 2021, per un consumo presunto massimo di 13.680 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che avrebbe definito la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale mediante apposita nota formale da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC, in conformità all'offerta di CIRFOOD sc presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica “Servizi di ristorazione” con metaprodotto “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3”;

considerato che, nelle more della definizione da parte della PAT della possibilità di adesione per tutti gli enti del sistema pubblico provinciale al servizio sostitutivo di mensa con gestione diretta da parte della Provincia stessa per mezzo di un proprio ente strumentale, la negoziazione diretta con CIRFOOD sc ha trovato una giustificazione anche come affidamento in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lett. g) (“quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara”), comma 3 e comma 5 (“salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre”), della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii., e in applicazione di quanto disposto dall'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ove prevede che “1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: ... c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”. Ciò, in ragione della necessità di provvedere urgentemente al fine di impedire l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento;

dato atto che l'affidamento diretto in parola è stato utilizzato quale strumento atto ad assicurare la successiva adesione al servizio sostitutivo di mensa con gestione internalizzata da parte della PAT, che è stata posticipata, per comunicazione della medesima PAT di data 4 dicembre 2020 n. prot. 281006, per ragioni di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto) che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'Amministrazione comunale, o quale strumento atto ad assicurare i tempi necessari per individuare altra soluzione gestionale anche in accordo con la Provincia;

vista la sentenza n. 00208/2020 Reg.Prov.Coll. - N. 00155/2020 Reg.Ric. pubblicata il 21 dicembre 2020, con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, dopo aver giudicato la legittimità della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1417 del 18 settembre 2020 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha disposto l'affidamento *in house* alla società

Trentino Sviluppo S.p.a. del servizio sostitutivo di mensa con riguardo ai propri dipendenti, ha stabilito che detto provvedimento "è ... illegittimo e deve essere annullato per la parte in cui dispone genericamente l'affidamento *in house* del servizio ... alla società Trentino Sviluppo S.p.A. anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano nei confronti della società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento *in house*". Ciò in quanto la società Trentino Sviluppo S.p.a. è interamente partecipata e controllata in via esclusiva dalla Provincia Autonoma di Trento;

dato atto altresì che, sentiti per le vie brevi nel corso del mese di gennaio, il Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali e il Servizio per la Gestione delle Partecipazioni Societarie della PAT hanno comunicato che era in corso la presentazione di un disegno di legge provinciale per definire le modalità atte a consentire agli Enti del sistema territoriale trentino di entrare a far parte della compagine sociale di Trentino Sviluppo S.p.A., aderendo quindi al sistema internalizzato di mensa della PAT e permettendo in tal maniera l'affidamento *in house* dello stesso senza incorrere nei motivi di censura accolti nella sentenza sopra citata;

considerato che con nota pervenuta in data 2 febbraio 2021 n. prot. 26961 la Provincia ha comunicato formalmente di aver avviato l'iter per l'approvazione di una disposizione di legge che, prevedendo la partecipazione del Consorzio dei Comuni Trentini in Trentino Sviluppo S.p.A., avrebbe consentito agli enti interessati di procedere all'affidamento diretto a detta Società del servizio sostitutivo di mensa, ritenendo di poter vedere la norma approvata entro la fine del mese di febbraio ed impegnandosi a definire tempi, modalità e condizioni per l'adesione e per l'avvio del servizio con successiva formale comunicazione;

vista la relazione presentata alla Giunta comunale in data 28.12.2020, in esito alla quale la medesima Giunta ha espresso parere favorevole in merito alle soluzioni prospettate dal Servizio Personale, ora Risorse Umane, in particolare sulla possibilità di procedere, per il caso in cui a gennaio 2021 la PAT non si fosse trovata ancora nelle condizioni di garantire a tutti gli enti interessati l'adesione al nuovo sistema internalizzato, ad un nuovo affido diretto al gestore del servizio dell'epoca, CIRFOOD sc, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 21 , comma 2, lett. g) e comma 5 della LP n. 23/1990 e ss.mm. e ii., nell'ambito del MEPAT, almeno sino al raggiungimento della soglia di rilievo comunitario, tenuto conto degli importi già affidati;

visto l'art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi specifici elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016, tra cui sono annoverati i servizi di ristorazione, e in particolare è ivi compreso il cpv del metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti" 55300000-3 di cui allo specifico BANDO PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO già citato;

considerato che, nelle more della definizione da parte della Provincia delle modalità atte a consentire agli Enti del sistema territoriale trentino di aderire al sistema internalizzato di mensa della PAT, e per il tempo strettamente necessario a tal fine, a gennaio 2021 si è ripresentata la medesima necessità di affidare a CIRFOOD sc per un ulteriore periodo il servizio sostitutivo di mensa con affidamento diretto ("contratto ponte") in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lett. g), comma 3 e comma 5, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii., e in applicazione di quanto disposto dall'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss..mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) al fine di assicurare la successiva adesione al servizio sostitutivo di mensa con gestione internalizzata da parte della PAT, che è stata posticipata per gli Enti interessati diversi dalla PAT in ragione di quanto disposto con la sentenza sopra citata del TRGA di Trento pubblicata il 21 dicembre 2020, quindi per ragioni che comunque non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale;

considerato altresì che i giudici amministrativi del TRGA di Trento hanno riconosciuto nella sentenza succitata che il servizio di mensa "ragionevolmente non tollera soluzioni di continuità";

considerato, in particolare, che il servizio sostitutivo di mensa riguarda anche il personale comunale che in fase di emergenza sanitaria lavora in presenza (Polizia Locale, Servizi Funerari,

Servizi Sociali) ed è impegnato a gestire l'emergenza stessa e che necessita di tutto il supporto necessario;

considerato poi che permaneva l'impossibilità di attivare i meccanismi concorrenziali in quanto non vi era soluzione alternativa percorribile per garantire il servizio nei tempi previsti, se non affidandolo al fornitore dell'epoca, CIRFOOD sc, in grado di dare continuità all'uso delle smart card in possesso dei dipendenti utilizzate anche per la rilevazione delle presenze nonché preservare la rete di esercizi attualmente convenzionati con le attuali caratteristiche di adeguatezza già oggetto di apposite verifiche da parte della PAT;

considerato infine che, in seguito alle comunicazioni della PAT, il comune non avrebbe comunque potuto bandire e concludere una procedura competitiva in un tempo tale da consentire l'avvio del servizio nel corso del mese di febbraio 2021, dovendo anche tener presente che tale avvio richiede una fase istruttoria particolarmente complessa, che era già stata condotta e portata a termine con esito negativo da APAC relativamente al Bando di gara indetto nell'anno 2019 per la conclusione di una nuova Convenzione;

ricordato che, in base al numero dei pasti consumati nel mese di gennaio, il Servizio Risorse Umane ha definito la data di effettiva chiusura del rapporto contrattuale di cui all'ODA eseguito sul MEPAT n. 5000282975 di data 22.12.2020, individuandola nel giorno 12 febbraio 2020, mediante apposita nota formale inoltrata a CIRFOOD sc via PEC;

dato atto che con determina dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 7/16 di data 5 febbraio 2021 si è proceduto ad affidare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, con la procedura della trattativa privata diretta, mediante ODA da eseguire sul MEPAT, alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, in sigla "CIRFOOD SC", con sede legale in Via Nobel, 19 – REGGIO EMILIA, codice fiscale e partita IVA 00464110352, che ha offerto il mantenimento delle condizioni in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015, per il periodo indicativo dal 13 febbraio 2021 sino al 30 giugno 2021, per un consumo presunto massimo di 54.000 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che avrebbe definito la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale mediante apposita nota formale da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC (in conformità all'offerta di CIRFOOD sc presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3") in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working;

considerato che, in ogni caso, il contratto stipulato con ODA n. 5000286725 a seguito della succitata determina riportava una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si fosse concretizzata la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa;

considerato che con l'art. 1 della l.p. 8 marzo 2021, n. 4, è stato modificato il comma 2 dell'art. 75 quinquies della l.p. n. 7/1997 prevedendo che, ai fini del comma 1, il servizio può essere affidato oltre che a una società strumentale anche ad "una sua controllata", nonché aggiungendo il comma 2 bis secondo il quale "Se il servizio sostitutivo di mensa è affidato a una società ai sensi del comma 2, la partecipazione degli enti locali che intendono aderire al servizio sostitutivo di mensa per il personale è assicurata esclusivamente mediante la partecipazione alla affidataria del servizio da parte della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, per semplificare i rapporti societari anche ai fini del controllo analogo e per l'affidamento diretto del servizio da parte degli enti locali in base all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). La partecipazione da parte della società cooperativa è disposta senza necessità di alcun atto autorizzativo da parte dei singoli enti aderenti. A tal fine si applica l'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006. Il servizio è affidato alla società prevista dal comma 2 alle condizioni definite tra la società stessa e gli enti";

considerato altresì che, con e-mail di data 17 giugno 2021, assunta al protocollo al n. 161036, su specifica richiesta di informazioni da parte del Servizio Risorse Umane, il Servizio per la Gestione delle Partecipazioni Societarie della PAT ha comunicato che la Giunta Provinciale è in procinto di autorizzare con apposita delibera Trentino Sviluppo SpA a costituire la newco di cui alle succitate disposizioni normative, chiarendo che le conseguenti operazioni per ottenere la legittimazione ad operare come gestore di buoni mensa, per permettere l'acquisto di quote ai soggetti pubblici interessati, nonché per sottoscrivere la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per iscrivere la newco nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, non permetteranno di rendere operativo il servizio per i comuni prima di settembre 2021;

dato atto che l'Assemblea ordinaria dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. è convocata in prima convocazione il giorno 16 giugno 2021 ed in seconda convocazione il giorno mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 17.00 per discutere e deliberare, fra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno: servizio sostitutivo di mensa per il personale degli Enti locali trentini. Autorizzazione all'acquisizione, da parte del Consorzio dei Comuni Trentini di una partecipazione nella società di cui all'art. 75 quinquies, co. 2 bis, l.p. 3 aprile 1997, n. 7;

datto atto altresì che, alla luce delle suddette informazioni, l'adesione degli Enti interessati al nuovo servizio internalizzato di mensa della PAT non risulta attivabile nell'immediato e comunque, anche successivamente alle operazioni sopra descritte per l'attivazione della partecipazione alla newco, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A., tramite il Consorzio dei Comuni Trentini, sono prevedibili dei tempi tecnici aggiuntivi per organizzare il regolare avvio del nuovo servizio di mensa, che prevede una nuova tecnologia per la registrazione delle transazioni senza l'uso delle cards che sinora sono servite anche per timbrare la presenza in servizio;

ricordato che con nota di data 29 marzo 2021 n. prot. 81987, la società BluBe S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia, via A. B. Nobel 19, iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Reggio Emilia al numero 02918310356 ha comunicato che:

- in data 19.03.2021 è stato stipulato l'atto di conferimento del Ramo d'Azienda tra la società CIRFOOD s.c. ("Conferente") e la società BluBe S.r.l. ("Conferitaria") con decorrenza dal 1 aprile 2021;

- per effetto del suddetto conferimento BluBe S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi relativi al Ramo d'Azienda;

- fra i contratti compresi nel Ramo d'Azienda rientra anche il contratto suindicato stipulato tra il comune di Trento e CIRFOOD s.c.;

ricordato altresì che con nota di data 21 aprile 2021 n. prot. 104450 il Servizio Risorse Umane ha comunicato a BluBe S.r.l. l'avvio del procedimento di verifica per l'accertamento in capo alla medesima società della sussistenza dei requisiti necessari per il subentro nella posizione dell'originario contraente CIRFOOD SC per quanto riguarda il contratto per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici stipulato sul MEPAT con ODA n. 5000286725 di data 10 febbraio 2021 con codice CIG 8619620F6E, verifica attualmente in fase di ultimazione;

verificato che risulta a tuttoggi attivo sul ME-PAT il BANDO PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3";

verificato altresì che la società BluBe S.r.l. si è iscritta al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento al Bando "Servizi di ristorazione", all'interno del quale è ricompreso il metaprodotto "CPV55300000-3 Servizi di ristorazione e distribuzione pasti";

verificato infine che BluBe Srl offre all'acquisto diretto a catalogo il servizio con le caratteristiche e alle condizioni economiche attualmente in essere, di cui alla Convenzione n. 43530 del 2015, nell'ambito del succitato Bando di Abilitazione;

considerato che, nelle more dell'effettuazione delle operazioni sopra descritte per

l'attivazione della partecipazione alla newco, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A., tramite il Consorzio dei Comuni Trentini, nonché per l'organizzazione del regolare avvio del nuovo servizio di mensa e per il tempo strettamente necessario a tal fine, si ripresenta la medesima necessità di affidare a BluBe Srl per un ulteriore periodo il servizio sostitutivo di mensa con affidamento diretto ("contratto ponte") in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lett. g), comma 3 e comma 5, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii., e in applicazione di quanto disposto dall'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici);

dato atto che l'affidamento diretto ("contratto ponte") in parola si qualifica quale strumento atto ad assicurare la successiva adesione al servizio sostitutivo di mensa con gestione internalizzata da parte della PAT, che è stata posticipata per le ragioni spiegate in premessa, che comunque non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale;

ricordato che il servizio di mensa per i dipendenti non tollera soluzioni di continuità;

considerato, in particolare, che il servizio sostitutivo di mensa riguarda anche il personale comunale che in fase di emergenza sanitaria maggiormente lavora in presenza (Polizia Locale, Servizi Funerari, Servizi Sociali) ed è impegnato a gestire l'emergenza stessa e che necessita di tutto il supporto necessario;

considerato poi che permane l'impossibilità di attivare i meccanismi concorrenziali in quanto non vi è soluzione alternativa percorribile per garantire il servizio nei tempi previsti, se non affidandolo all'attuale fornitore BluBe Srl, essendo necessario garantire un sistema informatico in grado di dare continuità all'uso delle smart card attualmente in possesso dei dipendenti utilizzate anche per la rilevazione delle presenze nonché preservare la rete di esercizi attualmente convenzionati con le attuali caratteristiche di adeguatezza già oggetto di apposite verifiche da parte della PAT;

considerato infine che, in seguito alle comunicazioni della PAT, il comune non avrebbe comunque potuto bandire e concludere una procedura competitiva in un tempo tale da consentire l'avvio del servizio a partire da luglio 2021, dovendo anche tener presente che tale avvio richiede una fase istruttoria particolarmente complessa, che era già stata condotta e portata a termine con esito negativo da APAC relativamente al Bando di gara indetto nell'anno 2019 per la conclusione di una nuova Convenzione;

considerato che BluBe Srl è iscritta al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento al Bando "Servizi di ristorazione", all'interno del quale è ricompreso il metaprodotto "CPV55300000-3 Servizi di ristorazione e distribuzione pasti";

dato atto che, in base al numero dei pasti consumati nel periodo dal 13 febbraio 2021, il Servizio Risorse Umane definirà la data di effettiva chiusura del rapporto contrattuale di cui all'ODA

eseguito sul MEPAT n. 5000286725 di data 10 febbraio 2021, individuandola nel giorno 30 giugno 2021, mediante apposita nota formale da inoltrare a BluBe Srl via PEC;

ritenuto di affidare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, con la procedura della trattativa privata diretta, mediante ODA da eseguire sul MEPAT, per tutte le ragioni suindicate, a BluBe Srl, con sede legale in Via Nobel, 19 – REGGIO EMILIA, codice fiscale e partita IVA 02918310356, che ha offerto il mantenimento delle condizioni attualmente in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015, per il periodo indicativo dal 1 luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021, per un consumo presunto massimo di 69.100 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che definirà la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale mediante apposita nota formale da inoltrare a BluBe Srl via PEC (in conformità all'offerta di BluBe Srl presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3") in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working;

valutato che il suddetto periodo appare congruo in relazione ai tempi per eseguire le operazioni recentemente comunicate dal Servizio per la Gestione delle Partecipazioni Societarie della PAT, aderendo quindi al sistema internalizzato di mensa della PAT, nonché per approntare il regolare avvio dello stesso con attivazione della nuova tecnologia di fruizione del servizio tramite app per smartphone;

considerato che, in ogni caso, il contratto che sarà stipulato a seguito del presente provvedimento riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa, e quindi decadrà anche anticipatamente rispetto alla succitata data di scadenza, con preavviso formale di 15 giorni da inoltrare a BluBe Srl via PEC da parte del Servizio Risorse Umane;

vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, pur stabilendo il carattere di eccezionalità del contratto "ponte" rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, riconosce la legittimità dello stesso a condizione che l'urgenza derivi da eventi imprevedibili e in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione" ed a condizione che l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria", condizione quest'ultima che risulterebbe rispettata nelle more dell'implementazione delle modifiche societarie necessarie a strutturare meccanismi di "controllo analogo" e nel caso di prefigurazione di un automatismo risolutorio ancorato ad un momento certo;

considerato altresì che verrà richiesta una garanzia definitiva, da costituirsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 19 bis della LP n. 2/2016, viene effettuata direttamente dalla struttura provinciale competente, la quale svolge controlli a campione sugli iscritti ai Bandi MEPAT;

preso atto che, in base alle indicazioni operative della PAT di data 19.05.2021 n. prot. 133027, in particolare previste alla lettera B, richiamate dalla Direttiva n. 8/2021 del Servizio Appalto e Partenariati del comune di Trento, spetta all'amministrazione aggiudicatrice verificare in capo all'aggiudicatario i seguenti motivi di esclusione:

1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettere d) ("la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile"), e) ("una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive"), fbis) ("l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"); m) ("l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale") del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

dato atto che il Servizio Risorse Umane verificherà l'assenza dei motivi di esclusione a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, pur dando atto che alcuni di essi non rilevano nella presente procedura di affidamento diretto, mancando altri partecipanti rispetto all'unico affidatario;

dato atto che il contratto da stipulare a seguito del presente provvedimento ha da intendersi sottoposto ai sensi di legge alla condizione risolutiva (con decadenza dal contratto a carico dell'affidatario) per il caso in cui le verifiche in corso ai fini del rilascio della documentazione antimafia evidenzino cause ostative;

dato atto altresì che la spesa complessiva presunta di € 393.870,00 iva inclusa trova copertura al capitolo 1491 valori comuni dell'ente: servizio mensa e consumo pasti per personale dipendente, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 (considerando il prezzo di un pasto pari

ad € 5,70 iva inclusa offerto sul Mepat da BluBe Srl, come da condizioni attualmente in essere);
considerato che con delibera dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di data 24.01.2008 è stata data attuazione all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 che ha posto le spese di finanziamento della medesima Autorità a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare attraverso il versamento di uno specifico contributo;

dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, come da Avviso di data 23.12.2020 riportato sul sito di Anac, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore (Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019);

viste le istruzioni operative predisposte dall'ANAC (ex AVCP) nel proprio sito informatico;

atteso che l'ANAC (ex AVCP), chiede il pagamento del contributo mediante MAV quadrimestrale riepilogativo e cumulativo per le gare i cui riferimenti sono stati inseriti nel sito dell'Autorità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

ritenuto necessario impegnare l'importo di € 225,00 al fine di far fronte al versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto in ragione del contratto ponte in parola;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2021 approvato con deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, nella quale è previsto l'acquisto del servizio in oggetto;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- gli atti richiamati in premessa;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e ii.;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e ii.;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari

09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 106/2020/05 di data 30.12.2020 prot. n. C_L378/S005/306657 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

- 1) di affidare, mediante ODA da eseguire sul MEPAT, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, per tutte le ragioni indicate in premessa, a BluBe Srl, con sede legale in Via Nobel, 19 – REGGIO EMILIA, codice fiscale e partita IVA 02918310356, alle condizioni attualmente in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015 n. 43530, per il periodo indicativo dal 1 luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021, per un consumo presunto massimo di 69.100 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che definirà la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, mediante apposita nota formale da inoltrare a BluBe Srl via PEC, in conformità all'offerta di BluBe Srl presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica “Servizi di ristorazione” con metaprodotto “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3”;
- 2) che il contratto da stipulare a seguito del presente provvedimento riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa della Provincia, e quindi decadrà anche anticipatamente rispetto alla data di scadenza indicativa del 31 dicembre 2021, con preavviso formale di 15 giorni da inoltrare a BluBe Srl via PEC da parte del Servizio Risorse Umane;
- 3) che il contratto da stipulare a seguito del presente provvedimento ha da intendersi sottoposto ai sensi di legge alla condizione risolutiva per il caso in cui le verifiche in corso ai fini del rilascio della documentazione antimafia evidenzino cause ostantive;
- 4) di dare atto che il CIG è 8805184BB1;
- 5) di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse Umane;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse Umane, o in sua sostituzione, il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale sulla Piattaforma Mepat;
- 7) di impegnare la somma di € 393.870,00 sul capitolo 1491 valori comuni dell'ente: servizio mensa e consumo pasti per personale dipendente con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di impegnare (e successivamente liquidare) la spesa di € 225,00 per il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione in ragione del presente contratto ponte per il servizio sostitutivo di mensa;
- 9) di imputare la spesa di € 225,00 al capitolo 1684, 5001 valori comuni dell'ente, 0701 gestione ed amministrazione del personale, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- 10) di dichiarare che le somme saranno esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

pagina 11/12

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Livia Ferrario

Trento, addì 25/06/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 72

di data 25/06/21

Oggetto: AFFIDAMENTO A BLUBE SRL DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ODA DA ESEGUIRE SUL MEPAT, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 LETT. G), COMMA 3 E COMMA 5 DELLA L.P. N. 23/1990 E SS.MM. E II. E DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 393.870,00 IVA COMPRESA. CIG 8805184BB1.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01111.01.01491	U.1.01.01.02.002	5001			393.870,0 0	"	89809 (8742446)
U		2021	01111.04.01684	U.1.04.01.01.010	5001			225,00	"	89810 (8742447)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 giugno 2021

